

**Determinazione del Direttore
dell'Area Risorse Idriche e Qualità dell'aria**

N. 66-32607/2013

**Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale
art. 29-octies del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152**

Impresa: **Morando S.p.A.**
Stabilimento di: **Andezeno**
Sede Legale: **via Chieri 61
Andezeno**
Sede Operativa: **via Chieri 61
Andezeno**
Posizione Impresa: **012313**
P. IVA: **3614850729**

IL DIRETTORE

PREMESSO CHE:

- con Determinazione del Dirigente n. 32-26893/2008 del 16 aprile 2008, aggiornata con D.D. n. 44-11515/2010 del 16 marzo 2010, l'Impresa in oggetto è stata autorizzata all'esercizio della seguente attività IPPC:
 - **codice 6.4** – *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).*
- in data 16 ottobre 2012 (prot. n. 810827) il Gestore dell'impianto in oggetto ha presentato domanda ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- l'Autorizzazione Integrata Ambientale (abbreviata in AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni che devono garantire che l'impianto sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva n. 2008/1/CE, denominata *Integrated Pollution Prevention and Control* (abbreviata in IPPC), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 recante "Norme in materia ambientale";

- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs 152/06, l'autorità competente rinnova l'Autorizzazione Integrata Ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni;
- il Gestore dell'impianto ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Intern. del 24 Aprile 2008 per le spese sostenute per effettuare i rilievi, gli accertamenti e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria;

ESAMINATO:

- la documentazione presentata dall'Impresa in allegato all'istanza di rinnovo;
- i seguenti documenti di riferimento dell'IPPC Bureau di Siviglia sulle migliori tecniche disponibili per la prevenzione integrata dell'inquinamento:
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Food, Drink and Milk Industries (Agosto 2006);
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage (Luglio 2006);
 - Reference Document on Best Available Techniques on the General Principles of Monitoring (Luglio 2003);
- le Linee guida ministeriali recanti i criteri per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, approvate con DM 31 gennaio 2005;

ACQUISITI:

- i pareri delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale, nonché le osservazioni degli altri Servizi della Provincia di Torino, pervenuti nel corso della riunione della Conferenza di Servizi tenutasi il 15 maggio 2013 e convocata ai sensi dell'art. 29-quater, comma 5 del D.Lgs 152/2006 con nota del 16 aprile 2013 (prot. n. 68975);

RILEVATO CHE:

- l'Azienda ha realizzato gli interventi previsti nell'AIA;

VALUTATO:

- le considerazioni ed il confronto delle tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame;

VISTI:

- la Direttiva 2008/1/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale";
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- la D.G.P. n. 112-41183/01 del 20 febbraio 2001 inerente le nuove funzioni amministrative

- conferite alla Provincia dal D.Lgs. 112/98 e dalla L.R. 44/00;
- la D.G.R. n. 65-6809 del 29 luglio 2002 avente ad oggetto “Autorità competente al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale disciplinata dal D.Lgs. 372/99. Criteri per la determinazione del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. 372/99 e prime indicazioni per l’ordinato svolgimento delle attività finalizzate al rilascio dell’autorizzazione”;
 - il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (G.U. 222 del 22 settembre 2008);
 - la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l’adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all’art. 7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;

CONSIDERATO CHE:

- sulla base delle risultanze dell’istruttoria tecnica l’impianto in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell’inquinamento;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Azienda **Morando S.p.A.** ai sensi dell’art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, confermando e in parte aggiornando le condizioni dell’autorizzazione in essere;

ATTESO:

- che la competenza all’adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 35 dello Statuto Provinciale;

visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto Provinciale;

- DETERMINA -

1. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale dell’Impresa **Morando S.p.A.** ai sensi e per gli effetti dell’art. 29-octies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, per l’esercizio, presso l’impianto sito in via Chieri 61 nel Comune di Andezeno, dell’attività IPPC:
 - **codice 6.4** – *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).*
2. di subordinare, ai sensi dell’art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, l’Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell’Allegato A, parte integrante e

sostanziale del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;

3. che l'Allegato A sostituisce ogni altra disposizione contenuta nella precedente autorizzazione di cui alla D.D. n. 32-26893/2008 del 16 aprile 2008, aggiornata con D.D. n. 44-11515/2010 del 16 marzo 2010;
4. che ai sensi dell'art. 29-octies, comma 6, del D.Lgs 152/06, il presente provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale ha validità di **cinque anni** a decorrere dalla data di emanazione;
5. di stabilire che l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
6. che nel caso di cessazione definitiva delle attività, il Gestore dovrà trasmettere alla Provincia di Torino un Piano di dismissione dell'impianto nel quale devono essere descritte le misure adottate al fine di evitare qualsiasi rischio di inquinamento e, in caso di necessità, di ripristinare il sito ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;

- EVIDENZIA -

- che il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'impianto;
- che la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto;
- che sono fatte salve tutte le disposizioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, laddove non già richiamate nel presente provvedimento;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/06 ai fini del rinnovo dell'autorizzazione, il Gestore deve presentare apposita domanda all'autorità competente almeno **sei mesi** prima della scadenza della presente autorizzazione;
- che, ai sensi dell'art. 29-octies comma 4, il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia di Torino, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale;
- che le eventuali modifiche dell'impianto successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-nonies, comma 1 del D.Lgs. 152/06;
- che copia del presente provvedimento e dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti, saranno messi a disposizione del pubblico per la consultazione presso lo Sportello Ambiente della Provincia di Torino e sul sito internet istituzionale della Provincia di Torino;

- DISPONE -

che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Comune di Andezeno, all'ARPA Piemonte e all'ASL TO5.

Avverso alla presente Determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR Piemonte nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento del presente atto.

Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico della Provincia e pertanto non assume rilevanza contabile.

Torino, 8 agosto 2013

Il Direttore dell' Area
Risorse Idriche e Qualità dell' Aria
Dott. Francesco PAVONE
firmato in originale

INDICE DELL'ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	7
1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA.....	7
1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO.....	8
2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO.....	8
3. EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	9
3.1. LIMITI DI EMISSIONE.....	9
3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	10
3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI	10
3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO.....	11
QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA.....	13
4. EMISSIONI NELLE ACQUE.....	17
4.1. PRESCRIZIONI GENERALI.....	17
4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO	18
TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE TECNOLOGICHE. ...	19
4.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO	20
4.4. BILANCIO IDRICO.....	20
5. GESTIONE DEI RIFIUTI.....	21
6. EMISSIONI SONORE.....	21
7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE	21
TABELLA 7.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI.....	21
TABELLA 7.2 – ALTRE COMUNICAZIONI	22
TABELLA 7.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE	22

ALLEGATO A

1. QUADRO PROGETTUALE DELL'ATTIVITA' PRODUTTIVA

Codice 6.4 – *Trattamento e trasformazione destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari a partire da: materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno ovvero materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale).*

250 tonnellate al giorno

1.1. ATTIVITA' PRODUTTIVA

I principali impianti presenti nello stabilimento sono:

Reparto pet-food:

- Arrivo materie prime
- Stoccaggio materie prime
- Miscelazione
- Macinazione
- Setacciatura
- Estrusione
- Essiccazione
- Grassatura
- Raffreddamento
- Confezionamento
- Immagazzinamento
- Spedizione

Reparto zootecnico:

- Arrivo materie prime
- Stoccaggio materie prime

- Miscelazione
- Pellettizzazione
- Confezionamento
- Immagazzinamento
- Spedizione

Centrale termica di stabilimento

- n. 1 generatore di vapore (combustibile: metano, potenzialità: 1,74 MW, fluido vettore: vapore);

Per gli schemi impiantistici e le planimetrie dello stabilimento si rimanda agli allegati tecnici presentati dall'Azienda unitamente all'istanza di Autorizzazione Integrata Ambientale.

1.2. MODIFICHE DELL'IMPIANTO

1. Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino, **almeno 60 giorni prima** della data di realizzazione prevista, le modifiche in progetto relative a caratteristiche, funzionamento o potenziamento dell'impianto, che possano produrre conseguenze sull'ambiente. Entro tale termine, nel caso in cui la Provincia di Torino rilevi che la modifica è sostanziale, come definito dall'art. 5, comma 1, lettera l e l-bis dello stesso decreto, ne dà notizia al Gestore, procedendo secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 29-nonies del D.Lgs.152/2006. Altrimenti, decorso il termine di 60 giorni, il Gestore potrà realizzare le modifiche comunicate.
2. Al fine di predisporre la suddetta comunicazione è disponibile apposita modulistica sul sito internet della Provincia di Torino. Il Gestore deve allegare alla comunicazione di modifica la **planimetria** e/o lo **schema di funzionamento** della parte di impianto modificato, e una **relazione** che descriva gli aspetti ambientali influenzati dalla modifica e gli aggiornamenti previsti rispetto al quadro autorizzativo riportato nel presente provvedimento.

2. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO

1. Il Gestore deve sempre garantire il regolare **svolgimento dell'attività di controllo** da parte degli Enti preposti, ed in particolare:
 - a. deve essere **permesso l'accesso** all'interno dell'insediamento e la possibilità di effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'espletamento dei controlli;
 - b. deve essere assicurata la presenza nell'insediamento, durante l'attività lavorativa, di **personale incaricato** di presenziare ai controlli, ai campionamenti ed ai sopralluoghi;
 - c. **non devono essere ostacolate** le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che sono pertinenti la formazione delle emissioni di qualsivoglia tipologia

- (abituale, occasionale, accidentale, ecc.); tra le sopraccitate operazioni è compreso anche il prelievo di campioni di reflui in corso di formazione e/o presenti nell'insediamento;
- d. deve essere **consentito il controllo** di tutta la rete di approvvigionamento idrico compreso il controllo dei relativi misuratori totalizzatori;
 - e. deve essere garantita l'**accessibilità in condizioni di sicurezza** e devono essere sottoposti a regolare manutenzione tutti i punti di campionamento finale per le emissioni in acqua e in aria.
2. Per l'effettuazione dei monitoraggi e degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguiti i principi base descritti dalle **Linee Guida sui sistemi di monitoraggio** emanate con Decreto 31 gennaio 2005 (Supplemento ordinario n.107 alla Gazzetta ufficiale 13 giugno 2005 n. 135).
 3. I **risultati dei controlli** previsti dalle procedure interne devono essere conservati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo. **Eventuali criticità** riscontrate durante il monitoraggio ambientale, le anomalie e gli incidenti potenzialmente pericolosi per l'ambiente devono essere gestiti secondo le seguenti indicazioni:
 - a. individuazione della causa per porre in atto azioni correttive;
 - b. registrazione di tutte le informazioni possibili riguardo la causa e l'estensione del problema e le azioni adottate per correggerlo;
 - c. effettuazione di un nuovo controllo per verificare la soluzione del problema.
 4. il Gestore deve inviare il **Report Ambientale** entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Andezeno. Il Report deve contenere gli esiti dei controlli e le comunicazioni e relazioni richieste secondo quanto riportato nel presente allegato e riassunto al Capitolo 7 "Comunicazioni agli Enti e Report Ambientale".

3. EMISSIONI IN ATMOSFERA

3.1. LIMITI DI EMISSIONE

1. I **valori limite di emissione** fissati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA del presente allegato rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.
2. I valori limite di emissione si applicano ai **periodi di normale funzionamento** dell'impianto intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Non costituiscono in ogni caso periodi di avviamento o di arresto i **periodi di oscillazione** che si verificano regolarmente nello svolgimento della funzione dell'impianto.

3. Ogni qualvolta si verifichi un'**anomalia** di funzionamento o un'**interruzione** di esercizio degli impianti di abbattimento o degli impianti produttivi tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore adotta immediate misure per il ripristino della regolare funzionalità degli impianti.
4. Il Gestore è tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di **avviamento** e di **arresto** degli impianti produttivi.
5. Qualora il Gestore accerti che, a seguito di malfunzionamenti o avarie, **un valore limite di emissione è superato**:
 - a. adotta le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità;
 - b. informa, ai sensi dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., entro le otto ore successive all'evento la Provincia di Torino e l'A.R.P.A. Piemonte, precisando le ragioni tecniche e/o gestionali che ne hanno determinato l'insorgere, gli interventi occorrenti per la sua risoluzione e la relativa tempistica prevista.

3.2. GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

15. I **sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni** devono essere mantenuti in continua efficienza: a tal fine devono essere effettuate a cura del Gestore manutenzioni ed ispezioni periodiche con le cadenze riportate nei rispettivi manuali di fornitura degli impianti. Deve essere adottato un **apposito registro delle manutenzioni** da aggiornarsi con gli interventi manutentivi e le verifiche effettuate sui sistemi di aspirazione e di contenimento delle emissioni (data, fase produttiva, impianto e oggetto dell'intervento). Il registro delle manutenzioni deve essere conservato in stabilimento, per almeno tutta la validità della presente autorizzazione, a disposizione degli Enti preposti al controllo.
16. Gli impianti devono essere gestiti evitando, per quanto possibile, che si generino **emissioni diffuse** tecnicamente convogliabili dalle lavorazioni autorizzate. Devono essere inoltre evitati gli stoccaggi a cielo aperto di materiali di ogni specie che possano dare luogo ad emissioni odorogene o polverulente.

3.3. PUNTI DI EMISSIONE E CONVOGLIAMENTO DEGLI EFFLUENTI

17. I condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, da realizzarsi secondo le indicazioni del capitolo 4 del Metodo Unichim 422 (manuale n. 122 - misure alle emissioni). Tali prese devono essere posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme del capitolo 2 del medesimo metodo. Laddove non sia possibile posizionare le **prese di campionamento** in ottemperanza a quanto ivi previsto è necessario adottare i criteri per la determinazione dei punti di misura e prelievo di cui al successivo capitolo 5 del metodo.

26. La **sezione di campionamento** deve essere resa accessibile ed agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza. Qualora, per ragioni tecniche, non sia possibile l'installazione di strutture fisse, il Gestore deve garantire la disponibilità di opportune piattaforme mobili entro le due ore successive dall'ingresso del personale tecnico preposto al controllo.
27. I **condotti di scarico** devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia, derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, sarebbe opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

3.4. MONITORAGGIO E CONTROLLO

28. Il rilevamento periodico degli effluenti gassosi (**autocontrolli periodici**) deve essere effettuato, nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti, secondo la periodicità prevista nella colonna "frequenza autocontrolli" del *quadro emissioni*, **con decorrenza a far data dall'ultimo autocontrollo eseguito**.
29. Il Gestore deve comunicare alla Provincia di Torino ed al Dipartimento Provinciale dell'A.R.P.A., **con almeno 15 giorni di anticipo**, la data in cui intende effettuare gli autocontrolli periodici.
30. Il Gestore deve trasmettere, annualmente **entro il 30 aprile**, congiuntamente al **Report Ambientale** di cui al paragrafo 2.4, una relazione con i risultati degli autocontrolli delle emissioni ai punti emissivi indicati nel QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato, contenenti tutte le informazioni richieste al presente paragrafo.
31. Ai fini di una corretta interpretazione dei dati, alle misure di emissione effettuate con metodi discontinui o con metodi continui automatici devono essere associati i valori delle **grandezze più significative dell'impianto**, atte a caratterizzarne lo stato di funzionamento, rilevati al momento di effettuazione degli autocontrolli (ad esempio condizioni di marcia degli impianti, tipo di prodotto in produzione, ecc).
32. Per l'effettuazione degli autocontrolli devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988). I metodi analitici per il controllo delle emissioni sono quelli riportati nella tabella seguente. Metodi alternativi possono essere utilizzati a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione. In tal caso nella presentazione dei risultati deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata.

Parametri	Norme	
	UNI	ISO
Polveri	UNI EN 13284-1:2003	ISO 9096:2003/Cor. 1:2006
COT	UNI 12619 – UNI 13526	-
Velocità e portata	UNI 10169:2001	ISO 10780:1994

QUADRO EMISSIONI IN ATMOSFERA
VALORI LIMITE ALLE EMISSIONI CONVOGLIATE IN ATMOSFERA, FREQUENZA E MODALITA' DEI CONTROLLI PERIODICI

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
E1	Centrale termica uffici	Caldaia uffici da 0,08MW	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera dd)</i>					
E2	Centrale termica produzione	Generatore di vapore combustibile: metano potenzialità: 1,74 MW fluido vettore: vapore	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera dd)</i>					
E3	Laboratorio	Laboratorio	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera jj)</i>					
E4	Laboratorio	Laboratorio	<i>Attività non soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1 del D.Lgs. 152/06 (Allegato IV alla Parte quinta, Parte I, comma 1, lettera jj)</i>					
E5	Produzione	Pellettatrice BLL	7000	Polveri totali	10	0,070	Ciclone	Triennali

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli
				Tipologia	Limiti			
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]		
E6	Produzione	Pellettatrice CMS	13000	Polveri totali	10	0,130	Ciclone	Triennali
E7	Produzione	Estrusore Linea 1	7000	Polveri totali	10	0,070	Ciclone	Triennali
				C.O.T.	10	0,070		
E8	Produzione	Essiccatore Linea 1	20000	Polveri totali	10	0,200	Ciclone	Triennali
				C.O.T.	50	1,000		
E9	Produzione	Raffreddamento Linea 1	20000	Polveri totali	10	0,200	Ciclone	Triennali
E10	Produzione	Estrusore Linea 2	10000	Polveri totali	10	0,100	Ciclone	Triennali
				C.O.T.	10	0,100		
E11	Produzione	Essiccatore Linea 2	20000	Polveri totali	10	0,200	Ciclone	Triennali
				C.O.T.	50	1,000		
E12	Produzione	Raffreddamento Linea 2	20000	Polveri totali	10	0,200	Ciclone	Triennali

n° camino	Provenienza	Impianto	Portata [Nm ³ /h]	Inquinanti			Impianto di abbattimento	Autocontrolli	
				Tipologia	Limiti				
					Concentr. [mg/Nm ³]	Flusso di massa [kg/h]			
E13	Produzione	Mulino Braglia	10000	Polveri totali	10	0,100	Filtro a maniche	Triennali	
				C.O.T.	20	0,200			
E14	Produzione	Mulino Tietjen	6000	Polveri totali	10	0,060	Filtro a maniche	Triennali	
				C.O.T.	20	0,120			
E15	Produzione	Impianto Recupero Polveri	5000	Polveri totali	20	0,100	Ciclone	Triennali	
E16	Compressori	Aspirazione Locale Compressori	<i>Emissione trascurabile</i>						
E17	Compressori	Aspirazione Locale Compressori	<i>Emissione trascurabile</i>						
E18	Compressori	Aspirazione Locale Compressori	<i>Emissione trascurabile</i>						
E19	Produzione	Trasporto pneumatico da raffreddamento ai sili di stoccaggio	5500	Polveri totali	10	0,055	Filtro a maniche	Nessuno	

<i>n° camino</i>	<i>Provenienza</i>	<i>Impianto</i>	<i>Portata [Nm³/h]</i>	<i>Inquinanti</i>			<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>Autocontrolli</i>
				<i>Tipologia</i>	<i>Limiti</i>			
					<i>Concentr. [mg/Nm³]</i>	<i>Flusso di massa [kg/h]</i>		
E20	Produzione	Trasporto pneumatico dai sili di stoccaggio a linee di confezionamento	5500	Polveri totali	10	0,055	Filtro a maniche	Nessuno

4. EMISSIONI NELLE ACQUE

Gli scarichi e le immissioni generati dallo stabilimento sono così suddivisi:

- 1 scarico tecnologico in acque superficiali (Rio Canarone), codice TO1750024, per una portata di circa 3,2 m³/giorno;
- 1 scarico domestico in fognatura;
- 1 immissione di acque meteoriche in acque superficiali (Rio Canarone);

Allo scarico tecnologico sono convogliati i reflui provenienti dal raffreddamento estrusori e dal generatore di vapore (acque di spurgo) previo passaggio in due vasche di decantazione.

All'immissione sono convogliate le acque meteoriche raccolte dai tetti e dai piazzali.

E' presente un allacciamento all'acquedotto potabile ad uso igienico-sanitario e industriale.

Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è autorità competente al controllo del ciclo completo delle acque.

4.1. PRESCRIZIONI GENERALI

1. Il Gestore si deve impegnare ad **osservare le norme** previste dal Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i.
2. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **diluire gli scarichi finali** per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo.
3. Il Gestore deve eseguire idonea e periodica **manutenzione dei sistemi di depurazione** e dei sistemi di trattamento specifici con particolare riferimento allo smaltimento periodico dei fanghi;
4. Il Gestore deve garantire l'**accessibilità dei pozzetti di ispezione** degli scarichi in rete fognaria per il campionamento da parte dell'autorità competente al controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizia atte a rendere agibile l'accesso ai punti di campionamento.
5. Il Gestore deve dare comunicazione preventiva alla Provincia di Torino, **entro 30 giorni**, di **eventuali variazioni della rete fognaria interna** e/o del ciclo produttivo se comportano variazioni della qualità e quantità degli scarichi autorizzati.
6. Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Torino e all'A.R.P.A., qualunque irregolarità o **anomalia interna allo stabilimento** che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. In tali eventualità, il Gestore

dovrà garantire procedure volte a contenere al massimo le immissioni in ambiente idrico; in ogni caso non dovranno essere provocati fenomeni di inquinamento tali da peggiorare l'attuale situazione ambientale.

7. In caso di **situazioni di emergenza**, quali ad esempio incendi, o improvvisi malfunzionamenti degli impianti di trattamento, dovrà essere immediatamente dato avviso all'ARPA e alla Provincia di Torino.

4.2. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

8. Il Gestore deve garantire il rispetto dei **valori limite allo scarico tecnologico** previsti per gli scarichi in acque superficiali dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 della Parte III del D.Lgs. 152/06 per tutti i parametri ivi elencati.
9. Il Gestore deve eseguire **un'analisi di autocontrollo dei reflui scaricati in acque superficiali, con frequenza annuale**, secondo le indicazioni riportate in **Tabella 1**. A tal fine utilizza i metodi di campionamento, conservazione, analisi del campione e relativa procedura di valutazione dei dati acquisiti indicati nelle linee guida in materia di sistemi di monitoraggio (allegato II al D.M. 31 Gennaio 2005) e nel manuale "Metodi analitici per le acque" pubblicato dall'APAT. I campioni di controllo da sottoporre ad analisi devono essere di tipo medio composito nell'arco delle tre ore come previsto dal D.Lgs. n. 152/06. Il prelievo dei campioni dovrà essere effettuato nelle condizioni di normale funzionamento dell'impianto di depurazione chimico-fisico e al momento del suo scarico in fognatura.

TABELLA 1: PIANO DEI CONTROLLI ANALITICI ALLO SCARICO DELLE ACQUE REFLUE TECNOLOGICHE.

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Conducibilità	-	µS/cm	Annuale
pH	5,5 – 9,5	-	
Temperatura	-	°C	
Colore	non percettibile con diluizione 1:20	-	
Odore	non deve essere causa di molestie	-	
Materiali grossolani	assenti	-	
Solidi sospesi totali	≤ 80	mg/l	
BOD ₅ (come O ₂)	≤ 40	mg/l	
COD (come O ₂)	≤ 160	mg/l	
Alluminio	≤ 1	mg/l	
Arsenico	≤ 0,5	mg/l	
Bario	≤ 20	mg/l	
Boro	≤ 2	mg/l	
Cadmio	≤ 0,02	mg/l	
Ferro	≤ 2	mg/l	
Manganese	≤ 2	mg/l	
Mercurio	≤ 0,005	mg/l	
Piombo	≤ 0,2	mg/l	
Rame	≤ 0,1	mg/l	
Selenio	≤ 0,03	mg/l	
Zinco	≤ 0,5	mg/l	
Solfati (come SO ₄)	≤ 1000	mg/l	
Cloruri	≤ 1200	mg/l	
Fluoruri	≤ 6	mg/l	
Fosforo totale (come P)	≤ 10	mg/l	
Azoto ammoniacale (come NH ₄)	≤ 15	mg/l	
Azoto nitroso (come N)	≤ 0,6	mg/l	
Azoto nitrico (come N)	≤ 20	mg/l	
Idrocarburi totali	≤ 5	mg/l	
Fenoli	≤ 0,5	mg/l	
Aldeidi	≤ 1	mg/l	
Tensioattivi totali	≤ 2	mg/l	
Escherichia coli	-	UFC/100ml	

Inquinante	Valori limiti di emissione	Unità di misura	Periodicità
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale		Il saggio ecotossicologico dovrà essere effettuato una volta l'anno in corrispondenza dei rilievi analitici effettuati sulle altre sostanze

10. Il Gestore deve **conservare i risultati** dei monitoraggi e controlli analitici di volta in volta effettuati in apposito registro presso lo stabilimento a disposizione degli Enti preposti al controllo, per tutta la durata di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
11. il Gestore deve inviare **entro il 30 aprile di ogni anno** congiuntamente al Report Ambientale di cui al paragrafo 2.4:
- i risultati degli autocontrolli di cui al punto 9, allegando i certificati analitici redatti da tecnico abilitato;
 - i volumi di acqua misurati secondo quanto disposto al punto 14 e al punto 16;

4.3. ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E DI LAVAGGIO

12. Il Gestore deve rispettare gli interventi tecnico/gestionali individuati nel **Piano di prevenzione e gestione delle acque meteoriche** di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne presentato.
13. E' fatto assoluto divieto al Gestore di **immettere** le acque meteoriche in acque sotterranee.

4.4. BILANCIO IDRICO

14. Il Gestore deve **misurare il volume complessivo annuo** dell'acqua prelevata dall'allacciamento acquedottistico.
15. Il Gestore deve **mantenere in funzione** a propria cura ed onere gli strumenti di misura delle portate di cui al precedente punto 14 per i quali dovrà effettuare controlli di buon funzionamento almeno una volta l'anno, con relativa annotazione su idonea procedura operativa.

16. Il Gestore deve procedere alla valutazione del **bilancio idrico** di massa, **elaborato con cadenza annuale**, utilizzando almeno i volumi misurati di cui al precedente punto 14.

5. GESTIONE DEI RIFIUTI

La gestione dei rifiuti generati dall'attività deve avvenire nel rispetto delle disposizioni sul **deposito temporaneo** stabilite nella parte IV, art. 183, del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i..

6. EMISSIONI SONORE

Il Comune di Andezeno ha approvato in via definitiva il proprio Piano di Classificazione Acustica, pubblicato sul B.U.R. n. 42 del 16 ottobre 2008. Pertanto, i **limiti acustici** attualmente in vigore sono quelli contenuti nel D.P.C.M. 14 novembre 1997.

7. COMUNICAZIONI AGLI ENTI E REPORT AMBIENTALE

Il Gestore deve inviare, entro le date indicate, le comunicazioni degli eventi e i documenti richiesti in ciascuna parte del presente atto e riassunti nelle Tabelle 7.1 e 7.2.

TABELLA 7.1 – COMUNICAZIONI PERIODICHE AGLI ENTI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Presentazione del Report Ambientale (prescrizione n. 2.4)	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA - Comune di Andezeno 	Entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di effettuazione degli autocontrolli
Comunicazione della data degli autocontrolli pertinenti le emissioni in atmosfera (prescrizione n. 3.4.29).	<ul style="list-style-type: none"> - Provincia di Torino - ARPA 	Almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla data di campionamento

TABELLA 7.2 – ALTRE COMUNICAZIONI

Evento	Enti a cui inviare la comunicazione	Data
Eventuali comunicazioni di modifica (Paragrafo 1.2)	- Provincia di Torino	Con almeno 60 giorni di anticipo
Eventuale comunicazione di cessazione dell'attività e Piano di dismissione del sito	- Provincia di Torino - ARPA - Comune di Andezeno	Nel caso di cessazione definitiva dell'attività
Eventuale superamento di un valore limite di emissione in atmosfera (prescrizione n. 3.1.5)	- Provincia di Torino - ARPA	Entro le otto ore successive all'evento
Eventuali variazioni della rete fognaria interna o del ciclo produttivo (prescrizione n. 4.1.5)	- Provincia di Torino	Entro 30 giorni
Qualunque irregolarità o anomalia interna allo stabilimento che dia luogo o possa dar luogo a scarichi o imbrattamenti delle acque superficiali o sotterranee. (prescrizione n. 4.1.6)	- Provincia di Torino - ARPA	Comunicazione tempestiva
Situazioni di emergenza (incendi, improvvisi malfunzionamenti, etc...) che possano coinvolgere il ciclo delle acque (prescrizione n. 4.1.7)	- Provincia di Torino - ARPA	Avviso immediato

I contenuti del Report Ambientale sono riassunti nella Tabella 7.3:

TABELLA 7.3 – CONTENUTI DEL REPORT AMBIENTALE

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici pertinenti le emissioni in atmosfera	prescrizione n. 3.4.30	

Descrizione	Riferimenti	Note
Risultati degli autocontrolli periodici e tutte le informazioni riguardanti il ciclo delle acque, il sistema di monitoraggio e il bilancio idrico	prescrizione n. 4.2.11	

Il **Report Ambientale** deve essere inviato annualmente entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento del monitoraggio alla Provincia di Torino, al Dipartimento Provinciale dell'ARPA e al Comune di Andezeno.

Una copia del Report Ambientale e i certificati analitici delle analisi alle emissioni in atmosfera e agli scarichi devono essere conservati presso l'Azienda fino al rinnovo della presente autorizzazione; i risultati dei monitoraggi richiesti dovranno essere riassunti in forma aggregata (andamento nel tempo, media, varianza...) e riportati in allegato all'istanza di rinnovo della presente autorizzazione.

I certificati analitici degli autocontrolli alle emissioni in atmosfera devono essere redatti utilizzando il **modello CONTR.EM 2.0** adottato dalla Provincia di Torino con D.D. 181-47944/2010 e scaricabile dal sito internet della Provincia di Torino, canale Ambiente.